

ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA BO
Codice Fiscale	00610880379
Numero Rea	BO 361761
P.I.	00610880379
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	522190
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.117.493	10.119.082
Totale crediti	10.117.493	10.119.082
IV - Disponibilità liquide	101	2
Totale attivo circolante (C)	10.117.594	10.119.084
D) Ratei e risconti	32	30
Totale attivo	10.117.626	10.119.114
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
VI - Altre riserve	(86.370)	(86.369)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.820)	(24.373)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(22.790)	19.552
Totale patrimonio netto	6.020	28.810
B) Fondi per rischi e oneri	79.113	79.113
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.032.493	10.011.191
Totale debiti	10.032.493	10.011.191
Totale passivo	10.117.626	10.119.114

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	1.478
5) altri ricavi e proventi		
altri	12.236	51.035
Totale altri ricavi e proventi	12.236	51.035
Totale valore della produzione	12.236	52.513
B) Costi della produzione		
7) per servizi	28.720	28.907
14) oneri diversi di gestione	448	431
Totale costi della produzione	29.168	29.338
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(16.932)	23.175
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.858	3.623
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.858	3.623
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.858)	(3.623)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(22.790)	19.552
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(22.790)	19.552

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2022.

Il bilancio intermedio di liquidazione viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31/12/2022 evidenzia una perdita di esercizio di euro 22.790.

Con Assemblea dei soci tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore nella persona del Dott. Paolo Diegoli, con effetto dal 02/07/2014 in seguito alla pubblicazione nel registro delle imprese di Bologna.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione, riferito alla data del 31/12/2022, è il nono successivo alla nomina del liquidatore ed è stato redatto ai sensi dell'art. 2490, co. 4, c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5.

Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante, sono stati ugualmente utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425, c.c., con le deroghe consentite dall'art. 2435-bis, c.c., sia perché ciò consente di meglio apprezzare la dinamica delle componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio netto sia, infine, per ragioni di opportunità fiscale.

Si riepilogano di seguito le vicende straordinarie ed i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione rispetto a quanto relazionato precedentemente nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione 2021:

ATC/Corte dei Conti - Giudizio di Conto n. 43663 - Anni 2008-2009

Relativamente al Giudizio di Conto n. 43663 per gli anni 2008-2009 che nasce dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna e per il quale ATC ha a suo tempo conferito mandato e all'Avv. Alfredo Biagini, per continuità di difesa (si veda Giudizio di Conto n. 41786 per gli anni dal 1997 al 2006), oltre che per la competenza del legale in tale materia, con Sentenza n. 636/2016 del 4/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, è stato rideterminato da € 6.489.574,27 in € 239.379,65 il debito dell'agente contabile ATC Spa nei confronti del Comune di Bologna ancora presente in bilancio al 31.12.2018. Tuttavia con atto di pignoramento del 4 marzo 2019, il Comune di Bologna ha avviato le procedure esecutive procedendo al pignoramento delle disponibilità finanziarie residue presso Banca di Bologna, soddisfacendo parzialmente il credito per Euro 59.152.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2007 2010

Come è stato già relazionato dall'Organo amministrativo nonché dal liquidatore nelle relazioni dei precedenti esercizi si rammenta che nel corso del 2012 la Società ha ricevuto avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per i periodi d'imposta dal 2007 al 2010 riguardanti l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP per un totale d'imposte accertate pari ad euro 3.726.949.

L'attività accertativa era stata svolta dall'Agenzia delle Entrate antecedentemente all'operazione di scissione del 1 febbraio 2012 e la contestazione riguarda la deducibilità del costo del personale impiegato nel trasporto e non anche di quello relativo alla sosta.

Il rilievo dell'Agenzia delle Entrate si basa, infatti, sull'assunto che la deducibilità dei predetti costi non si applica alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, ecc.

Tenuto conto che ATC S.p.A.:

- 1) Non operava in concessione amministrativa, ma in conformità a un "contratto di servizio" appartenente alla categoria dell'appalto di servizi;

- 2) Che ad essa non era riferibile alcun tipo di "tariffa", e tanto meno di "tariffa sensibile", in considerazione del fatto che il prezzo del titolo di viaggio non era determinato tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP, né di alcun altro costo, in quanto i ricavi della medesima erano significativamente integrati dai contributi ricevuti.

Essa ha ritenuto di non rientrare nell'esclusione e quindi ha operato le deduzioni in oggetto ai fini dell'IRAP (cd. "cuneo fiscale").

Gli avvisi di accertamento in oggetto appaiono, quindi, infondati per più motivi: sia perché si basano su un'interpretazione della normativa che si pone in netto contrasto con la legge medesima e con la Commissione Europea, sia perché si estendono anche alle deduzioni del cuneo fiscale relativo ai dipendenti diversi da quelli impiegati nel trasporto.

Per tali motivi, la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso ai predetti avvisi di accertamento, Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 20 giugno 2014. Tale sentenza di primo grado è stata successivamente impugnata in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 5 giugno 2015. Tale sentenza di secondo grado è stata impugnata per Cassazione nonché mediante istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Ad oggi non risulta ancora fissata la data dell'udienza in Cassazione.

Si precisa che nei bilanci chiusi a partire dal 31/12/2012 ad oggi non è stato appostato alcun fondo a copertura del rischio in oggetto, per due motivi.

Innanzitutto, perché, come già in precedenza riferito, a prescindere ovviamente dalla normale alea che caratterizza ogni tipo di contenzioso (soprattutto fiscale), si ritengono fortemente fondati i motivi del ricorso.

In secondo luogo (e soprattutto), perché, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico non competa ad ATC S.p.A. ma a TPER. Nel Conto della gestione al 1.7.14 predisposto dagli amministratori e di conseguenza nei Bilanci successivi invece, per effetto di quanto sopra evidenziato, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito verso TPER per totali Euro 4.468.448 di cui 3.726.949 per imposte IRAP.

Si osserva, al riguardo, che gli atti di scissione (progetto, delibere ed atto finale) hanno sancito il principio, peraltro coerente con lo spirito dell'operazione e con la prassi, per i quali la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza.

Ebbene, tenuto conto che la questione in parola, afferente il contenzioso IRAP per gli anni 2007/2010, si riferisce a deduzioni effettuate ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardanti pressoché totalmente il personale dipendente impiegato nel ramo d'azienda "Trasporto", poi scisso in TPER, va da sé che la sopravvenienza passiva che dovesse derivare dall'eventuale soccombenza in giudizio non può non essere di competenza di tale ultima Società.

Al riguardo, prima il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A. e successivamente il liquidatore, hanno formalmente interessato il Consiglio di TPER per rappresentare la situazione in oggetto, il quale ha manifestato delle opposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A., anche a seguito del coinvolgimento dei soci e vista la delicatezza e la rilevanza della questione, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Acquarone di Genova) sul tema in oggetto, parere col quale viene confermata la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A. e l'assoluta erroneità della posizione assunta da TPER.

I Soci hanno preso atto di tale posizione in occasione della seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2013. Anche il Liquidatore, in seguito ad invito dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna) sul tema in oggetto, parere col quale viene nuovamente confermata e ribadita la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A..

Si noti, infine, che, in coerenza con l'assunto alla base di tale pacifica posizione, ATC S.p.A., avendo predisposta e presentata richiesta di rimborso dell'IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato di cui all'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, per gli anni dal 2007 al 2011, ha riconosciuto che la relativa sopravvenienza attiva conseguita afferisca per la quasi totalità (e cioè per Euro 1.783.289 su un importo complessivo di Euro 1.904.352) a TPER, in considerazione del fatto e nella misura in cui il costo del personale sul quale è stato commisurato l'importo del rimborso afferiva al ramo d'azienda scisso in TPER. Coerentemente, nel bilancio al 31/12/2012 e seguenti ATC S.p.A. ha iscritto un debito verso TPER di Euro 1.783.289, che onorerà allorquando riceverà l'importo del rimborso dall'Erario.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2011

Si rende noto inoltre che, in seguito a verifica fiscale relativa al periodo di imposta 2011, è stato notificato in data 9 marzo 2015 avviso di accertamento per Euro 1.305.905 riguardante sempre l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, contro il quale è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 19 febbraio 2016. Tale sentenza di primo grado è stata impugnata in Appello il 18 maggio 2016 davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Con dispositivo del 15 luglio 2016 è stata respinta la richiesta di sospensione. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 13/08/2019 depositata il 3/01/2020. Tale sentenza di Appello non è stata impugnata per Cassazione, come preannunciato in sede di Nota Integrativa 2019, per la carenza delle risorse finanziarie della liquidazione necessarie a far fronte alle spese legali. Anche a

questo proposito, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti, derivante dalla soccombenza in giudizio, non compete ad ATC S.p.A. ma a TPER. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti come sopra.

Procedura per il recupero dei crediti nei confronti di TPER

Inoltre, in seguito agli atti di escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati per Euro 1.500.000,00 presso Unicredit e 483.777 presso BPER, nonché al pignoramento dei crediti preso terzi eseguiti da Equitalia con cui sono stati pignorati depositi di conto corrente bancari e postali per Euro 1.263.000 oltre ai crediti erariali a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate per Euro 1.904.352, in data 24 febbraio 2017 è stato notificato l'atto di citazione contro Tper per ottenere un corrispondente indennizzo calcolato in Euro 4.975.305. Con sentenza n. 2451/19 resa in data 14 novembre 2019, in accoglimento della domanda formulata da ATC S.p.A. in liquidazione, il Tribunale di Bologna, nel dichiarare TPER S.p.A. "obbligata, a norma dell'art. 10 «dell'atto di fusione e scissione» dell'1 febbraio 2012, a tenere la società attrice ATC s.p.a. in liq. indenne da quanto da quest'ultima versato all'Erario in ragione delle «sopravvenienze passive» così come meglio descritte in atto di citazione", ha condannato "la società convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'importo da quest'ultima a tale titolo concretamente corrisposto all'Erario". Detta sentenza è stata munita della relativa formula esecutiva in data 16 dicembre 2019 e in data 19 dicembre 2019 regolarmente notificata a TPER S.p.A. unitamente all'atto di precetto a cui è seguito il pignoramento presso terzi pari ad Euro € 2.227.280,59 nonché il ricorso in opposizione di TPER S.p. A seguito dal decreto di sospensione e successiva conferma. A tale proposito è stato siglato un accordo transattivo in data 26 aprile 2021 con rinuncia da parte di Tper alla causa di merito promossa ex art. 616 cpc ed il pagamento di un contributo alle spese legali. Da parte ATC è stata espressa rinuncia al processo esecutivo ed ai pignoramenti ancora in essere. Contro la suddetta sentenza n. 2451/19 è stato presentato Appello da TPER datato 17/7/20 e successivamente Memoria di Costituzione ed Appello incidentale da parte di ATC. All'Udienza del 27 aprile 2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25 ottobre 2022. In seguito all'udienza virtuale del 25 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. Entro il 16 gennaio 2023 sono state depositate le comparse conclusionali e le relative repliche. In seguito a richiesta da parte di TPER della discussione orale della causa, la Corte l'ha fissato l'udienza per il 28 marzo 2023.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2012-2014

In data 27 ottobre 2016, inoltre, si è concluso con notifica del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Le violazioni contestate ripropongono i rilievi relativi all'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, sia per quanto riguarda il ramo trasporti che il ramo sosta per una maggiore imposta di Euro 308.332. In seguito ai suddetti verbali sono stati notificati in data 6 aprile 2017 avvisi di accertamento per Euro 190.615 per il 2012, Euro 84.225 per il 2013 e Euro 33.492 per il 2014 contro i quali è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 21/12/2018 depositata il 7/10/2019. Tale sentenza di primo grado è stata opportunamente impugnata nei termini in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER, grazie al gratuito patrocinio dei difensori. Anche a questo proposito, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti non compete ad ATC S.p.A. ma a TPER. e quello relativo al ramo sosta al Comune di Bologna. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti come sopra.

In merito al Contenzioso Tributario in materia di Irap cuneo fiscale, bisogna infatti precisare che lo stesso ha per oggetto indistintamente il ramo d'azienda trasporti ed il ramo d'azienda sosta, in quanto, ad eccezione degli accertamenti sugli esercizi 2011/2014, in sede di verifica non è stata fatta distinzione tra le due attività. Per quanto riguarda il soggetto che, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, dovrà farsi eventualmente carico dell'imposta IRAP relativa al ramo trasporti, si è già ampiamente riferito precedentemente nella presente Relazione.

Mentre, per quanto riguarda il ramo sosta, si vuole in questa sede evidenziare che, sulla base di una delibera di Giunta del Comune di Bologna del 2009, il cosiddetto "conto della sosta" doveva chiudersi a pareggio, pertanto l'eventuale sopravvenienza passiva risultante dall'accertamento IRAP, ammontante ad Euro 248.931,41, si ritiene possa essere riaddebitata al Comune di Bologna.

A tale proposito il socio Comune di Bologna, tenuto conto delle disposizioni contrattuali nel tempo vigenti per la gestione del servizio sosta affidato ad ATC, sostiene come da dichiarazione risultante da verbale di Assemblea del 10/06/2016, che, nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune di Bologna vigente (a seguito di modifica del precedente contratto) dal 1/1/2009, possano essere addebitate al Comune stesso solo la maggiore IRAP accertata relativa al ramo sosta relativa agli esercizi 2009 e seguenti con esclusione delle sanzioni. Non sarebbe pertanto riconosciuta ad ATC l'Irap ramo sosta eventualmente dovuta relativa agli anni 2007 e 2008, oltre alle sanzioni applicate su tutti gli anni. Già nell'esercizio 2016 è stato accantonato un "Fondo rischi contenzioso IRAP" di Euro 61.849 quantificato per la quota non riconosciuta dal Comune di Bologna in base alle percentuali di incidenza del ramo sosta applicate nell'atto di citazione contro Tper. Tale fondo, prudenzialmente, resta invariato nel bilancio 2022.

Si evidenzia in questa sede, non solo la piena convinzione delle valide ragioni espresse dai legali nel contenzioso in materia di accertamento IRAP ramo sosta, ma anche, in seconda battuta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000, che le sanzioni non sono comunque da irrogare quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, come nella fattispecie in oggetto. Pertanto, relativamente agli accertamenti degli anni 2012, 2013, 2014, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito nei confronti del Comune di Bologna per la sola quota capitale. Avendo quindi ritenuto fondata la richiesta espressa dai difensori, in sede di contenzioso tributario, in merito alla esenzione dalle sanzioni sopra

citata e supportata da un parere pro veritate dello studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna), che ci conforta sul fatto che nella malaugurata ipotesi di soccombenza sulle sanzioni queste ultime siano di competenza del Comune di Bologna, non è stato rilevato il debito per sanzioni.

Cause di lavoro

Le cause di lavoro ad oggi si ritengono estinte.

Non ci sono fatti di rilievo in essere dopo la chiusura dell'esercizio da segnalare, oltre a quanto relazionato sopra.

Tenuto comunque conto dei pignoramenti, sulle disponibilità finanziarie di ATC, eseguiti da Equitalia in seguito al rigetto del ricorso da parte della Commissione Regionale in merito al contenzioso IRAP, e dal Comune di Bologna in relazione alla Sentenza della Corte dei Conti di cui sopra, nonché della posizione assunta da TPER rispetto alla suddetta vicenda, il Liquidatore, anche in seguito alla pubblicazione in G.U. del decreto legislativo n. 175/2014 con cui sono state introdotte nuove responsabilità a carico dei liquidatori in merito al pagamento dei creditori, ha sospeso i pagamenti dei debiti societari che non siano supportati da un titolo di prelazione e quindi relativi a creditori con grado di privilegio superiore a quello dell'erario.

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, si rimanda a quanto relazionato a proposito del Contenzioso Tributario Irap. Per la precisione, il rischio di credito è dovuto all'eventualità che la società Tper non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali anche in virtù delle cause di cui sopra. Mentre il rischio di liquidità è dovuto all'eventualità che la società Tper non vi adempia tempestivamente a fronte delle intimazioni di pagamento nonché dei pignoramenti pervenuti da Equitalia e recentemente anche dal Comune di Bologna. Relativamente al rischio di liquidità, si segnala anche il conferimento degli incarichi di assistenza professionale conferiti al legale che assiste la società nella causa Tper per totali Euro 118.500,00 oltre maggiorazioni di legge e comunque al netto degli importi liquidati da controparte in seguito a transazione. Per espresso accordo, il pagamento del compenso sarà eseguito se ed in quanto i futuri incassi consentano di provvedere in tutto o in parte al pagamento stesso, a meno che controparte non venga condannata alle spese. Entrambi i rischi possono essere profilati di livello alto. Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, ad oggi, tenuto conto dello stato di incertezza che riguarda i contenziosi in corso, non è possibile ipotizzare una data presunta.

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c. c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni**Valutazione poste in valuta**

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di fondi svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 1.440.541 invariato rispetto al 2021.

Si precisa che i crediti, che in bilancio al netto dei fondi di svalutazione pari a 1.440.541 sono pari a Euro 10.117.493, sono così composti:

- Clienti per Euro 245.710;
- Crediti V/altri per Euro 10.513.374 comprensivo:
 1. di un credito verso Tper per Euro 8.899.426 per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP di pari importo;
 2. di un credito di Euro 248.931 verso il Comune di Bologna per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP ramo sosta di pari importo;
 3. Credito verso cooperativa Coopertone di Euro 1.298.795 (interamente svalutato);
 4. Crediti vari per Euro 66.222;
- Crediti v/Fornitori per Euro 14.888;
- Crediti tributari per Euro 784.060, voce composta dal credito IVA per Euro 151.175, Credito Verso Erario per Ires e Irap versata in eccesso per Euro 570.463, Crediti diversi verso erario di euro 62.422.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

La Voce "Altre Riserve" è comprensiva della Riserva "Rettifiche di liquidazione" per Euro 86.369 che risulta quale contropartita del conto "Fondo costi ed oneri di liquidazione" di cui si dirà più avanti..

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Fondi per rischi e oneri	79.113	-	-	-	-	79.113	-	-
Totale	79.113	-	-	-	-	79.113	-	-

Altri fondi

Il "Fondo rischi per solidarietà contributi INPS" è rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente.

Nel 2016 è stato iscritto il "Fondo Rischi contenzioso IRAP" per Euro 61.849 a fronte della valutazione del rischio a carico di ATC derivante dal contenzioso IRAP ramo sosta per la quota a carico della società, invariato nel 2022.

La funzione del "Fondo per costi e oneri di liquidazione" è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. L'iscrizione iniziale nel fondo di tali costi, oneri e proventi, costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura straordinaria dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. Tale Fondo comprende:

- Costi amministrativi, compenso liquidatore, compenso Collegio Sindacale, compenso Revisore legale, spese legali.

Il Fondo in questione pari ad Euro 4.500, invariato rispetto al 2021, è costituito dal saldo compenso spettante al liquidatore di Euro 4.500.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio:.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>Fondi per rischi e oneri</i>		
	Fondo solidarietà contr. inps	12.764
	Fondo per costi ed oneri di liquidazione	4.500
	Fondo Rischi contenzioso IRAP	61.849
	Totale	79.113

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Inoltre, si attesta che non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Si precisa che i debiti per totali Euro 10.032.493 sono così composti:

- Debiti v/Clienti Euro 3.826
- Debiti v/Banche Euro 4.466
- Fatture da ricevere Fornitori Euro 162.953
- Fornitori Euro 415.011
- Fornitori Controllanti Euro 1.188.073
- Debiti diversi v/controllanti Euro 30.620
- Debiti diversi v/terzi Euro 8.240.470.

Tra i debiti figura il debito verso controllanti di Euro 1.188.073 il quale origina dal canone dovuto al Comune di Bologna per la gestione Sosta fino al 4/5/14, incrementato in seguito alla già menzionata Sentenza della Corte dei Conti. Nonché debiti diversi verso il Comune di Bologna per Euro 30.620 relativi agli incassi parcheggio Staveco. La voce altri debiti è comprensiva del debito Verso Erario per il contenzioso IRAP di Euro 4.046.994..

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria, tenendo conto della procedura di liquidazione in essere.

Valore della produzione

I ricavi, compatibilmente con lo stato di liquidazione, sono iscritti in bilancio per competenza.

Si precisa a tale proposito che, sulla base del principio espresso dall'OIC 5 "correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione", l'importo complessivo annuale di costi ed oneri stanziati al fondo spese di liquidazione che vengono rilevati in base al criterio di competenza, sono neutralizzati da un'apposita voce del conto economico inseriti tra i componenti positivi alla Voce A5 pari ad Euro zero nel 2022.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio in quanto non dovute sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono i presupposti.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Sindaci
Compensi	17.700

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati acconti sul compenso spettante al Liquidatore accantonato al Fondo costi e oneri di Liquidazione per un residuo di Euro 4.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio 2022 non sono state effettuate operazioni con parti correlate. Permangono i rapporti di debito e credito col Comune di Bologna.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, l'unico fatto da segnalare è il perdurare del conflitto che vede coinvolte Russia ed Ucraina, che continua ad avere un impatto negativo sulla generalità delle imprese a livello mondiale. Al momento, tuttavia, si ritiene che tale accadimento non abbia alcuna incidenza sulla procedura di liquidazione.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427- bis del codice civile

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 22.790,23..

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2022 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal Liquidatore

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

13/03/2023

Paolo Diegoli, Liquidatore

ATCSPA IN LIQUIDAZIONE

Sede legale: VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA (BO)

Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA

C.F. e numero iscrizione: 00610880379

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 361761

Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00610880379

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 2022 EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

(documento del 15 marzo 2023)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale

intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In relazione alle richiamate disposizioni normative, lo scrivente liquidatore evidenzia che la società ATC Spa è in stato di liquidazione e pertanto vengono meno gli strumenti cardine relativi alla valutazione del rischio di crisi aziendale quali:

- Valutazione della continuità aziendale;
- Valutazione dello stato di crisi;

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, si rimanda a quanto relazionato nella nota integrativa al Bilancio 2022 a proposito dei Contenziosi in essere. Per la precisione, il rischio di credito è dovuto all'eventualità che la società Tper non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali anche in virtù delle cause di cui sopra. Mentre il rischio di liquidità è dovuto all'eventualità che la società Tper non vi adempia tempestivamente a fronte delle intimazioni di pagamento nonché dei pignoramenti pervenuti da Equitalia e successivamente anche dal Comune di Bologna. Relativamente al rischio di liquidità, si segnala anche il conferimento degli incarichi di assistenza professionale conferiti al legale che assiste la società nella causa Tper per totali Euro 118.500,00 oltre maggiorazioni di legge e comunque al netto degli importi liquidati da controparte in seguito a transazione. Per espresso accordo, il pagamento del compenso sarà eseguito se ed in quanto i futuri incassi consentano di provvedere in tutto o in parte al pagamento stesso, a meno che controparte non venga condannata alle spese. Entrambi i rischi possono essere profilati di livello alto.

1. LA SOCIETÀ.

Durante l'esercizio 2012 è stato scisso il ramo trasporti a favore della beneficiaria TPER S.p.A, in data 5 maggio 2014, con atto notarile, è stata trasferita sempre a TPER S.p.A., a seguito di procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi della sosta del Comune di Bologna, l'intera azienda residua facente capo ad ATC S.p.A. In seguito a tale cessione, gli elementi dell'attivo e del passivo rimasti nel patrimonio della Società erano riferibili unicamente a crediti, disponibilità liquide, debiti e fondi.

Il giorno successivo al predetto trasferimento aziendale, il Comune di Bologna, azionista di riferimento della Società, ha inoltrato al Consiglio di Amministrazione una richiesta di convocazione di assemblea straordinaria dei soci ai fini della messa in liquidazione di ATC S.p.A. e della conseguente nomina del liquidatore. Con Assemblea tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore, nella persona del Dott. Paolo Diegoli. Tale nomina è stata pubblicata nel registro delle imprese di Bologna in data 02/07/2014. A tutt'oggi prosegue l'attività di liquidazione.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

ATC Spa in liquidazione Capitale sociale euro 120.000,00 è partecipata al 59,65% dal Comune di Bologna per euro 71.580,00, al 37,15% da Città metropolitana di Bologna per euro 44.575,00, al 1,29% dal Comune di Ferrara per euro 1.552,00 e al 1,91% dalla Provincia di Ferrara per euro 2.293,00.

Rapporti tra la Società e i Soci

Non rilevanti in virtù dello stato di liquidazione.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal Liquidatore, nominato con delibera assembleare in data 30 giugno 2014 nella persona del Dott. Paolo Diegoli.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 14 luglio 2021 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

SIG.	CARICA	Nominato da	DECORRENZ A INCARICO	Compenso spettante	note
MARINA MARINO	Presidente	ASSEMBLEA DEI SOCI	14/07/2021	Euro 7.5000	
STEFANO GIANOTTI	Sindaco Effettivo	ASSEMBLEA DEI SOCI	14/07/2021	Euro 5.000	

LUCIO FURLANI	Sindaco Effettivo	ASSEMBLEA DEI SOCI	14/07/2021	Euro 5.000	
------------------	----------------------	-----------------------	------------	------------	--

Revisione Legale

L'attività di Revisione Contabile è stata attribuita al Dott. Mario Mastromarino e scade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022.

5. IL PERSONALE.

Non risulta personale occupato in essere alla data del 31/12/2022.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

Non rilevante in virtù dello stato di liquidazione.

7. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Relativamente agli incarichi esterni, il liquidatore si avvale della procedura stabilita dal regolamento sull'assunzione di incarichi adottato dalla società ATC spa prima ancora di entrare in liquidazione.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (L.N. 190/2012 E D.LGS. N. 33/2013)

Presso la società non è più attivo un sito internet.

Per tale motivo, le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ai fini della **trasparenza** dell'azione societaria vengono pubblicate nel sito del Comune di Bologna.

Si precisa che, in mancanza di una struttura organizzativa, il Responsabile della Trasparenza viene individuato nel liquidatore, dott. Paolo Diegoli

Con riferimento alle **misure di prevenzione della corruzione**, in assenza di una struttura organizzativa, e considerata l'inattività della società, non si è ritenuto opportuno nominare un Responsabile Anticorruzione, poiché il soggetto controllante andrebbe a coincidere con quello controllato, vanificando gli obiettivi di prevenzione che tale figura riveste.

Paolo Diegoli, Liquidatore

ATC S.p.A. in liquidazione

Sede in Bologna (BO) - Via Rubbiani n. 5

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.

Iscritta con Codice Fiscale 00610880379 nel Registro delle Imprese di Bologna

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 redatta sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile

Ai Soci,

Avendo la Società conferito l'incarico del controllo legale dei conti ad un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze (articolo 1, c1 lett. g) del d.lgs. 39/2010 e dall'articolo 2, c1 del decreto 20 giugno 2012 n. 144), prevedendo lo statuto all'art. 28.1 che il controllo contabile sia attribuito ad *"un revisore legale dei conti o"* ad *"una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia"*, l'attività di controllo legale dei conti, ai sensi dell'articolo 14 del citato D. Lgs 39/2010, è stata svolta dal revisore legale nominato dall'assemblea degli Azionisti dell'1 luglio 2020.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio di ATC S.p.A. in liquidazione al 31.12.2022, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 22.790 (utile d'esercizio esercizio 2021 Euro 19.552) ed un patrimonio netto di Euro 6.020 (Euro 28.810 nel 2021). Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge in data 24 marzo 2023.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dottor Mario Mastromarino, ci ha consegnato la propria relazione datata 12 aprile 2023 contenente la *"Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio"*.

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle *"Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"* consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

1) Funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento.

Nel corso dell'esercizio, abbiamo partecipato ad incontri con il liquidatore ed istituzioni locali e alle assemblee dei soci; tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dal liquidatore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni e eventi di maggior rilievo, per le

loro dimensioni o caratteristiche, e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, del sistema di controllo interno, anche tramite la raccolta di informazioni dal liquidatore responsabile e dai colloqui con la società di revisione e, a tale riguardo, non abbiamo particolari osservazioni da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'ottenimento di informazioni dal liquidatore e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non sono emerse osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale si è tenuto in contatto con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attraverso colloqui nel corso dei quali non sono emersi aspetti rilevanti tali da rendere necessario procedere con specifici approfondimenti; dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l'esistenza di fatti censurabili.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate.

Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri e osservazioni previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ATC non ha conferito alla Società di Revisione incarichi diversi dall'attività di controllo contabile ai sensi di legge. Nell'ambito di tale attività, la società di revisione ha peraltro proceduto ad asseverare i saldi patrimoniali in essere nei confronti del Comune di Bologna, così come richiesto dalla normativa pubblica applicabile.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione, oltre quelli enunciati infra e nella nota integrativa.

2) Osservazioni in ordine al Bilancio d'esercizio

Nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale è riportato: *“Non esprimo un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022 di ATC S.p.A. in liquidazione. A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” della presente relazione, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022”.*

Abbiamo proceduto ad esaminare il progetto di bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2022, presentato in forma abbreviata nel rispetto delle norme di legge.

Con riferimento a tale bilancio, il Collegio richiama la cessione del ramo sosta ed attività accessorie a TPER S.p.A, perfezionata in data 5 maggio 2014 a seguito dell'aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi della sosta alla stessa TPER, nonché la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ATC del 30 giugno 2014 di messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore nella persona del dottor Paolo Diegoli che ha assunto pieni poteri con decorrenza 2 luglio 2014. Il bilancio sottoposto al nostro esame rappresenta pertanto il settimo successivo alla messa in liquidazione della società ed è stato redatto

in conformità all'art. 2490, comma 4 del Codice Civile, ed a quanto interpretato ed indicato nel principio contabile OIC n.5.

Non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto di nostra conoscenza, il liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 comma 5 del codice civile e dell'art. 2426 del Codice Civile, rispetto ai criteri valutativi di presunto realizzo/estinzione dei valori numerari/poste patrimoniali evidenziati nel bilancio 2021.

Per quanto concerne la consistenza e composizione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, il liquidatore ha fornito, nella Nota integrativa, notizie ed informazioni sui fatti che hanno caratterizzato l'esercizio in esame e sul relativo risultato ed i cui aspetti di rilievo sono richiamati dallo scrivente collegio nel paragrafo che segue.

Aspetti di rilievo del bilancio di ATC S.p.A in liquidazione

Il collegio Sindacale, come svolto anche per i bilanci degli esercizi precedenti, richiama in particolare:

a) i contenuti ed i risultati compiutamente commentati dal liquidatore in merito al contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate di Bologna, relativamente alla determinazione dell'IRAP, con specifico riferimento al calcolo del cosiddetto "cuneo fiscale" del ramo trasporti, per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010;

b) la notifica del 9 marzo 2015 ad ATC - ed a TPER S.p.A., a seguito di ulteriore verifica fiscale sull'esercizio 2011, di un avviso di accertamento, sempre riguardante l'applicazione dell'agevolazione del cuneo fiscale, avverso il quale la Società promuoveva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, respinto a sua volta con sentenza della CTP del 19 febbraio 2016; la Società impugnava tale sentenza in data 18 maggio 2016 in Commissione Tributaria Regionale con istanza di sospensione di efficacia della stessa; l'istanza di sospensione veniva rigettata in data 15 luglio 2016 ed il ricorso rigettato con sentenza del 13 agosto 2019, depositata in data 3 gennaio 2020. Come a suo tempo già paventato nella nota integrativa al bilancio 2019, a causa della carenza delle risorse finanziarie necessarie a sostenere l'iter legale processuale, il liquidatore veniva impossibilitato ad impugnare la sentenza per Cassazione.

Ai fini del bilancio 2022, il trattamento contabile degli oneri riferiti a tale contenzioso seguiva, nel rispetto del principio della competenza, quello già adottato nel precedente contenzioso di cui alla lettera a) rispetto all'effettivo destinatario degli stessi, ovvero TPER;

c) la notifica, in data 27 ottobre 2016, di un ulteriore processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a cui seguiva e si concludeva il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Anche in questo caso le violazioni ed i rilievi contestati riferiscono all'applicazione del cuneo fiscale ai fini IRAP. Il ricorso veniva presentato dal liquidatore avanti alla CTP di Bologna e da questa rigettato con sentenza del 21 dicembre 2018, depositata in data 7 ottobre 2019, a sua volta impugnata avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna grazie al supporto gratuito dei consulenti già a suo tempo incaricati.

Per i contenziosi tributari di cui sopra, i sindaci rilevano che mentre il contenzioso di cui al punto a) è riferito in modo indistinto al settore trasporti e sosta, i contenziosi tributari di cui ai punti b) e c) sono riferiti in modo distinto anche al settore sosta e separatamente notificati anche a TPER S.p.A.

Nelle proprie relazioni ai bilanci degli esercizi chiusi dal 2016 al 2021, Il Collegio rilevava infine che, a seguito, della negativa evoluzione del contenzioso tributario di cui al punto a), Equitalia aveva disposto il pignoramento della liquidità di ATC, con escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati presso le banche e dei crediti tributari a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate.

Con riguardo a tali contenziosi tributari, il collegio premette e ricorda che i rilievi dell'Agenzia delle Entrate si basano sull'assunto che le agevolazioni del cuneo fiscale non si applicano alle imprese operanti in

concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dei trasporti, ecc.. Tale posizione, come sostenuto dai legali della Società, appare contestabile per diverse ragioni e, in particolare, per il fatto che ATC non solo non operava in regime di concessione, in virtù del "contratto di servizi" sottoscritto con il Comune di Bologna, ma anche perché ad ATC non era riferibile alcuna "tariffa sensibile", né il ticket di viaggio teneva in considerazione, nella sua determinazione, il costo fiscale dell'IRAP.

I sindaci concordano peraltro con la Società che, nella denegata ipotesi di definitiva soccombenza di ATC, gli importi contestati (inclusi sanzioni ed interessi) riferibili al settore trasporto, in applicazione delle norme contenute nell'articolo 10 del contratto di scissione ATC-TPER del 2012, sarebbero di esclusiva competenza e pertinenza di TPER S.p.A.. Tale interpretazione è confermata e sostenuta da autorevoli pareri *pro veritate* che gli amministratori prima, nel 2013 (Professor Acquarone di Genova), ed il liquidatore dopo, nel 2015 (Professor Nanni dello Studio Galgano di Bologna), hanno richiesto al fine di supportare i trattamenti contabili relativi ai rapporti patrimoniali ed economici in essere tra ATC e TPER disciplinati nei bilanci ATC, già a partire dal 2012.

Conseguentemente, il collegio ha sempre concordato sulla definizione e contabilizzazione dei rapporti patrimoniali creditori e debitori in essere con TPER adottati dagli amministratori prima e dal liquidatore dopo, in applicazione del citato articolo 10 dell'atto di scissione, il quale regola in modo inequivocabile il trattamento delle sopravvenienze attive e passive di "ramo", determinandone le potenziali passività ed attività, rispettivamente a carico e a favore di TPER.

In altre parole, il trattamento contabile adottato dal liquidatore, in continuità con quanto fatto dai precedenti amministratori, esaurientemente commentato in nota integrativa (anche nei suoi aspetti numerari) e supportato dagli autorevoli pareri legali - ed indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni e dei motivi che hanno condotto la Società a promuovere ricorso in Cassazione -, riflette la previsione dell'art. 10 del suddetto atto di scissione in merito all'inequivocabile identificazione dell'effettivo e principale titolare del contenzioso.

Con particolare riferimento ai rapporti con TPER S.p.A, il collegio richiama la diversa posizione di quest'ultima sulle reciproche obbligazioni scaturenti dall'atto di scissione e conferma, rispetto al contenzioso relativo agli anni 2007-2010 ed ai pignoramenti eseguiti da Equitalia sulle disponibilità di ATC, la propria condivisione circa l'azione legale intrapresa dal liquidatore nei confronti di TPER, citata in giudizio con atto del 24 febbraio 2017 per il riconoscimento delle proprie ragioni e spettanze.

Il collegio richiama inoltre la sentenza n. 2451 del 14 novembre 2019 con cui il tribunale di Bologna riconosceva le ragioni di ATC dichiarando TPER "*obbligata ... a tenere indenne ATC da quanto da quest'ultima versato all'Erario...*", condannandola quindi a rifondere ATC di quanto pignorato dall'Erario. La sentenza, come illustrato dal liquidatore in nota integrativa, munita della relativa formula esecutiva, veniva notificata a TPER in data 19 dicembre 2019, unitamente all'atto di precetto a cui sono seguiti il pignoramento presso terzi dell'importo contestato ed il ricorso di opposizione di TPER. Successivamente, in data 26 aprile 2021 il liquidatore, assistito dal legale incaricato, siglava un accordo transattivo con rinuncia di TPER alla causa di merito promossa ex art. 616 cpc e pagamento delle spese legali, mentre ATC rinunciava nel contempo al processo esecutivo ed ai pignoramenti in essere.

In data 17 luglio 2020, TPER presentava ricorso in appello avverso la sentenza n. 2451 del novembre 2019 a cui seguiva da parte di ATC Memoria di Costituzione ed Appello incidentale. Nell'udienza del 27 aprile 2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25 ottobre 2022, udienza virtuale nella quale la causa veniva trattenuta in decisione. Le comparse conclusionali e le relative repliche delle parti venivano presentate nei termini di legge entro il 16 gennaio 2023.

Alla data di redazione della presente relazione, su richiesta di TPER di discussione orale della causa, la Corte ha fissato l'udienza per il 28 marzo 2023. In relazione alle informazioni rese disponibili dal legale della società al liquidatore, la sentenza definitiva sarebbe attesa nei successivi 60 giorni.

Il collegio richiama inoltre quanto argomentato dal liquidatore in nota integrativa sul "rischio di liquidità" ed in particolare l'accordo raggiunto con il legale della società che segue il contenzioso TPER sulle modalità di pagamento degli onorari pattuiti.

In merito, invece, ai rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrate sull'inapplicabilità delle agevolazioni del cuneo fiscale al costo dei dipendenti del settore sosta, i legali interpellati li hanno ritenuti assolutamente

contestabili. Il liquidatore, inoltre, ha ricordato in nota integrativa che la sopravvenienza passiva a carico di ATC, nell'eventuale soccombenza dei contenziosi, potrebbe essere riaddebitata al Comune di Bologna, come anche confermato dal parere di un autorevole studio legale.

Come evidenziato dal liquidatore, il Comune di Bologna asserisce, peraltro, che potrebbe essere oggetto di riaddebito solo l'imposta e non anche le sanzioni.

A parere dello scrivente Collegio, tenuto conto dell'autorevole parere legale acquisito dal liquidatore, risulta tuttora prematuro affrontare l'approfondimento o meno di quanto dichiarato dal Comune di Bologna in tema di riconoscimento di sanzioni.

L'assenza di liquidità della società ha richiesto al collegio nel corso del suo mandato un monitoraggio attento sull'andamento della liquidazione anche rispetto a possibili richieste di creditori sociali e quindi all'insorgenza di eventuali ulteriori contenziosi, che potrebbero determinare l'evoluzione della liquidazione anche verso scenari di apertura di procedure concorsuali.

Il collegio richiama peraltro il profilo alto del rischio di credito e di liquidità illustrati dal liquidatore in nota integrativa.

3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Alla luce delle risultanze dell'attività da noi svolta e tenuto conto dei contenuti della relazione di revisione rilasciata in data 12 aprile 2023 dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, così come descritti nel paragrafo "*Elementi alla base della Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*" della relazione di revisione, riferiti in particolare alle significative e pervasive incertezze circa gli esiti dei vari contenziosi in essere, considerate l'illiquidità finanziaria e le ulteriori criticità di cui ai seguenti punti:

- a. Patrimonio netto della Società pari ad Euro 6.020. Il livello prossimo allo zero del patrimonio della Società al 31 dicembre 2022 pone lo scrivente Collegio nella condizione di valutare sin da ora la sostenibilità patrimoniale della procedura di liquidazione, relativamente ai costi fissi del 2023 e dei periodi successivi, in attesa della definizione dei contenziosi in essere, presupposto essenziale per concludere l'iter liquidatorio della Società.

A parere dello scrivente Collegio, tale condizione richiederà sin da ora la disponibilità dei creditori tutti -inclusi i prestatori di servizi correnti- a valutare transazioni sulle proprie spettanze e su quelle in corso di maturazione. Peraltro, il buon esito delle operazioni di liquidazione rimane sempre subordinato all'assenza di eventuali ulteriori contenziosi con tali creditori, già resisi disponibili ad attendere l'evoluzione di quelli in essere, nell'ambito del prudente comportamento adottato dal liquidatore di sospendere tutti i pagamenti per garantire il rispetto dell'ordine dei privilegi di legge, che potrebbero determinare l'evoluzione della liquidazione sempre più verso scenari di apertura di procedure concorsuali;

- b. Tempi di realizzo attivo societario. Tenuto conto di quanto riportato al punto precedente, il buon esito delle operazioni di liquidazione della società rimane subordinato alle aspettative di generare, nei tempi adeguati e necessari, i flussi di cassa conseguenti al realizzo delle poste attive iscritte in bilancio (le voci creditorie nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2022 sarebbero ancora ragionevolmente sufficienti ad assolvere tutte le obbligazioni sociali di ATC S.p.A. in liquidazione, fatte salve le considerazioni di cui al successivo punto c));
- c. Esiti contenzioso TPER. Le fasi del contenzioso TPER i cui tempi di chiusura sono stimati al più tardi per fine maggio, inizio estate, nel presupposto peraltro di positiva conclusione per ATC, potrebbero non conciliarsi con gli obiettivi di recupero della capacità finanziaria della Società indispensabili a sostenere le esigenze correnti, oltre ad eventuali altri contenziosi, ad oggi non prevedibili, in particolare rispetto all'eventuale negativa evoluzione dei rapporti con il Comune di Bologna sulla diversa interpretazione delle competenze delle sanzioni IRAP riferite alla sosta. Lo

scrivente Collegio ritiene di particolare rilevanza i contenuti della attesa sentenza per la concreta definizione dell'evoluzione della procedura di liquidazione.


d. Le limitazioni previste dalla normativa pubblica in materia di soccorso finanziario

il Collegio Sindacale conclude concordando sul giudizio espresso dal Revisore Legale in merito all'assenza di elementi necessari e sufficienti per formulare previsioni ragionevolmente certe sull'evoluzione della liquidazione.

Nel ribadire inoltre la propria attenta vigilanza sull'evoluzione dei contenziosi tributari e legali e sulla tempestività dei provvedimenti eventualmente da adottare a tutela dei creditori sociali, il Collegio invita i Soci a tenere conto, nel proprio processo decisionale, delle osservazioni contenute nella presente relazione, inclusa l'assenza di disponibilità liquide necessarie a garantire la prosecuzione della gestione corrente della liquidazione, non formulando obiezioni, per quanto di propria competenza, in merito alle proposte di deliberazione presentate dal Liquidatore.

Bologna, 12 aprile 2023

Per Il Collegio Sindacale
Il Presidente



Dottorssa Marina Marino

ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Sede Legale Via Rubbiani n. 5 – 40124 BOLOGNA
Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA – C.F. e n. iscrizione 00610880379
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA al n. 361761
Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.
P.IVA n. 00610880379

* * * *

Relazione del revisore indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
al Bilancio intermedio di liquidazione chiuso il 31/12/2022

All'Assemblea degli Azionisti di ATC S.p.A. in liquidazione,

Il sottoscritto Revisore, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409-bis c.c..

In relazione alle attribuzioni a me spettanti in qualità di Revisore Legale della società **ATC S.p.A. in liquidazione** espongo la presente

Relazione sulla revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

Impossibilità di esprimere un giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio intermedio di liquidazione della Società ATC S.p.A. in liquidazione (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal Conto economico chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimo un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022 di ATC S.p.A. in liquidazione. A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*" della presente relazione, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Nella Nota Integrativa che accompagna il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022 viene precisato, in continuità con quanto riportato nella Nota Integrativa relativa al bilancio intermedio di liquidazione precedente (31 dicembre 2021), che sono pervenuti alla Società avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini IRAP relativamente ai seguenti periodi d'imposta:

- dal 2007 al 2010, per complessive maggiori imposte accertate pari ad Euro 3.726.949,00=. Avverso tali avvisi di accertamento la Società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (da ora "CTP"), rigettato con Sentenza del 20.06.2014, e successivamente ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna (da ora "CTR") anch'esso rigettato con Sentenza del 05.06.2015. Quest'ultima veniva impugnata in Cassazione ma ad oggi non risulta ancora fissata la data dell'udienza di trattazione;

- 2011, per complessive maggiori imposte accertate pari ad Euro 1.305.905,00=. Avverso tale avviso di accertamento la Società proponeva ricorso alla CTP, rigettato con Sentenza del 19.02.2016, e successivamente ricorso in Appello davanti alla CTR anch'esso rigettato con Sentenza del 13.08.2019. Quest'ultima non è stata impugnata in Cassazione in quanto, come riportato in Nota Integrativa dal Liquidatore *"per carenza delle risorse finanziarie della liquidazione necessarie a far fronte alle spese legali"*;
- dal 2012 al 2014, per complessive maggiori imposte accertate pari ad Euro 308.332,00=. Avverso tali avvisi di accertamento la Società proponeva ricorso alla CTP, rigettato con Sentenza del 21.12.2018, e successivamente proposto ricorso in Appello davanti alla CTR grazie al gratuito patrocinio dei difensori. Attualmente il giudizio è pendente in CTR.

In ordine a tali eventi si precisa che gli Amministratori, previa acquisizione di autorevoli pareri, avevano ritenuto ragionevole iscrivere già nel loro Rendiconto della gestione, relativo al periodo dall'01.01.2014 all'01.07.2014, il debito verso l'Erario e, contestualmente dall'altro, il corrispondente credito nei confronti di TPER S.p.a., quale società beneficiaria in ragione degli atti di scissione intervenuti nel corso dell'esercizio 2012 e, segnatamente, in ordine al fatto che *"la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza"* che, nel caso di specie, attiene al ramo d'azienda "Trasporto" scisso in TPER S.p.a..

Ciò non di meno, il Liquidatore, uniformandosi all'operato dei precedenti Amministratori, nonché previa acquisizione di parere pro veritate da parte di prestigioso studio legale di diritto amministrativo – commerciale italiano, manteneva tale impostazione contabile nei bilanci intermedi di liquidazione, e da ultimo, nel bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022 in relazione al quale, nella Nota Integrativa, precisa che *"nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo d'azienda "Trasporto" non compete ad ATC S.p.A. in liquidazione ma a TPER S.p.A. e quello relativo al ramo d'azienda "Sosta" al Comune di Bologna. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti"*.

A seguito delle azioni esecutive esperite dall'Agente della riscossione nei confronti della Società, il Liquidatore notificava in data 24.02.2017 atto di citazione contro TPER S.p.A. avente ad oggetto la richiesta di indennizzo per complessive Euro 4.975.305,00=, all'esito della quale il Tribunale di Bologna, con Sentenza n. 2451/19 del 14.11.2019, condannava TPER S.p.A. al pagamento in favore della Società dell'importo da quest'ultima concretamente corrisposto all'Erario. Al riguardo il Liquidatore precisa in Nota Integrativa che in data 17.07.2020 TPER S.p.A. presentava Appello avverso la citata Sentenza e all'Udienza del 27.04.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25.10.2022, mentre in data 26.04.2021 veniva siglato accordo transattivo con cui da una parte TPER S.p.A. rinunciava alla causa di merito promossa ex art. 616 cpc impegnandosi al pagamento di un contributo alle spese legali e, dall'altra, la Società rinunciava al processo esecutivo ed ai pignoramenti ancora in essere. In seguito all'udienza virtuale del 25.10.2022, depositate le comparse conclusionali e le relative repliche, la Corte fissava l'udienza per il 28.03.2023 in ordine alla quale ad oggi si è in attesa del deposito della Sentenza.

In considerazione degli eventi sopra esposti, le significative incertezze che caratterizzano gli esiti finali dei contenziosi fiscali pendenti, che al momento vedono la Società soccombente nei vari gradi di giudizio, nonché l'incapacità del Liquidatore di sostenere ulteriori oneri per adire ai gradi di giudizio superiori da un lato, e la significativa incertezza di recuperabilità dei crediti verso TPER S.p.A. e verso il Comune di Bologna dall'altro, costituiscono aspetti rilevanti e pervasivi che investono il bilancio

intermedio di liquidazione di ATC S.p.A. al 31 dicembre 2022, tali da condurmi ad esprimere il mio giudizio così come riportato nella precedente sezione "Impossibilità di esprimere un giudizio".

Responsabilità del liquidatore e del collegio sindacale per il bilancio intermedio di liquidazione

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o a eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, così come descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" nella presente relazione, a causa delle limitazioni nelle procedure di revisione con effetti potenzialmente significativi e pervasivi, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022.

Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Bologna, 12 aprile 2023

* * * *

Il Revisore Legale

Dott. Mario Mastromarino

